

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 27 ottobre 2009

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b n. 10

¹ Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli 46 e 47 OAMal o delle organizzazioni ai sensi dell'articolo 52a OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell'ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia:

- b. misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione:
 - 10. fisioterapia del pavimento pelvico;

Art. 12a lett. c e j

L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
c. Vaccinazione contro l' <i>Haemofilus influenzae</i>	Per i fanciulli fino a cinque anni, secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2009», curato dall'UFSP e dalla CFV.
j. Vaccinazione contro l'encefalite da zecca (FSME)	Secondo il «Piano svizzero delle vaccinazioni 2009», curato dall'UFSP e dalla CFV. Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

¹ RS 832.112.31

Art. 12d lett. d

L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
d. Mammografia	<p>In caso di cancro del seno della madre, della figlia o della sorella. Frequenza secondo la valutazione clinica, fino ad un esame preventivo l'anno. La prima mammografia deve essere preceduta da un colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza, che va documentato. La mammografia va effettuata da un medico specialista in radiologia medica. La sicurezza degli apparecchi deve corrispondere alle linee direttrici UE del 1996 (European Guidelines for quality assurance in mammography screening, 2nd edition).</p> <p>Le parti contrattuali devono presentare all'Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 30 giugno 2008, una convenzione relativa alla garanzia della qualità per tutta la Svizzera ai sensi dell'articolo 77 OAMal. Se le parti non riescono a stipulare una convenzione, il Dipartimento emana le necessarie disposizioni.</p>

Art. 12e lett. c

L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
c. Mammografia di diagnosi precoce	Dai 50 anni, ogni due anni. Nell'ambito di un programma di diagnosi precoce del cancro del seno secondo l'ordinanza del 23 giugno 1999 ² sulla garanzia della qualità dei programmi di diagnosi precoce del cancro del seno mediante mammografia. Per questa prestazione non è riscossa nessuna franchigia.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 2 «Elenco dei mezzi e degli apparecchi» sarà modificato.³

³ L'allegato 3 «Elenco delle analisi» sarà modificato.⁴

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

27 ottobre 2009

Dipartimento federale dell'interno:

Pascal Couchepin

² RS **832.102.4**

³ Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) al seguente indirizzo internet <http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04184/index.html?lang=it>.

⁴ Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) al seguente indirizzo internet <http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/index.html?lang=it>.

Allegato 1

N. 3, 6, 8, 9 e 11

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
3 Ginecologia, ostetricia			
...			
Embolizzazione di mioma uterino		<i>abrogato</i>	
...			
6 Oftalmologia			
...			
Misurazione dell'osmolarità del film lacrimale	No		1.1.2010
...			
8 Psichiatria			
...			
Terapia sostitutiva in caso di dipendenza dagli oppiacei	Si	1. Osservanza delle direttive e raccomandazioni seguenti: a. In caso di terapia con prescrizione di metadone: «Terapia sostitutiva in caso di dipendenze dagli oppiacei oppioidi – Raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), della Società Svizzera di medicina delle Dipendenze (SSAM) e dell'Associazione dei medici cantionali della Svizzera» dell'ottobre 2009; b. In caso di terapia con prescrizione di buprenorfina: «Terapia sostitutiva in caso di dipendenze dagli oppiacei oppioidi – Raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), della Società Svizzera di medicina delle Dipendenze (SSAM) e dell'Associazione dei medici cantionali della Svizzera» dell'ottobre 2009;	1.1.2001/ 1.1.2007/ 1.1.2010

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
		<p>c. In caso di terapia con prescrizione di eroina: le disposizioni dell'ordinanza 8 marzo 1999 concernente la prescrizione medica di eroina (RS 812.121.6) come pure le direttive e le raccomandazioni del manuale dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) «Richtlinien, Empfehlungen, Information», settembre 2000.</p> <p>2. La sostanza o il preparato utilizzati devono figurare nell'Elenco dei medicinali con tariffa (EMT) oppure nell'Elenco delle specialità (ES) nel gruppo terapeutico (IT) approvato dall'UICM.</p> <p>3. La terapia sostitutiva comprende le prestazioni seguenti:</p> <p>a. prestazioni mediche:</p> <ul style="list-style-type: none">– esame d'entrata, inclusa l'anamnesi della dipendenza, status psichico e somatico con attenzione particolare alle turbe legate alla dipendenza e alla radice della dipendenza;– richiesta d'informazioni supplementari (famiglia, convivente, servizi terapeutici precedenti);– determinazione della diagnosi e dell'indicazione;– approntamento del piano terapeutico;– procedura di domanda d'autorizzazione e approntamento di rapporti destinati agli assicuratori-malattie;– avvio ed esecuzione della terapia sostitutiva;– consegna sorvegliata della sostanza o del preparato a condizione che non avvenga attraverso un farmacista;– garanzia della qualità;– terapia di turbe legate all'uso di altre sostanze psicotrope;– valutazione del processo terapeutico;– richiesta d'informazioni presso l'istituzione preposta alla consegna dei prodotti;– verifica della diagnosi e dell'indicazione;– adeguamento della terapia e relativo scambio di corrispondenza con le autorità;	

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
		<ul style="list-style-type: none"> – rapporti all’attenzione delle autorità e degli assicuratori-malattie; – controllo della qualità. 	
		<p>b. Prestazioni del farmacista:</p> <ul style="list-style-type: none"> – preparazione di soluzioni perorali secondo l’EMT, compreso il controllo della qualità; – consegna controllata della sostanza o del preparato; – contabilità concernente la sostanza attiva e rapporti destinati alle autorità; – rapporti all’attenzione del medico responsabile; – consulenza. 	
		4. La prestazione va fornita dall’istituzione competente secondo il numero 1.	
		5. Per la terapia sostitutiva è possibile convenire remunerazioni forfetarie.	
...			
9		Radiologia	
...			
9.3		<i>Radiologia interventzionale</i>	
...			
Embolizzazione di mioma uterino	Si	<p>In valutazione</p> <p>Da parte di medici specializzati in radiologia con esperienza in tecniche di radiologia interventistica.</p> <p>Impianto angiografico al passo con i tempi.</p> <p>Piano di valutazione unitario con statistica delle quantità e dei costi.</p>	<p>1.1.2004/ 1.1.2005/ 1.1.2010 fino al 31.12.2010</p>
...			
11		Riabilitazione	
...			
Riabilitazione di pazienti affetti da malattie cardiovascolari o da diabete	Si	<p>Le spese vengono coperte soltanto previa garanzia speciale dell’assicuratore e previo esplicito accordo del medico di fiducia.</p> <p>La riabilitazione in caso di malattia occlusiva arteriosa periferica sintomatica e di diabete, quale diagnosi principale, è praticata ambulatorialmente. La riabilitazione cardiaca può essere praticata ambulatorialmente o stazionariamente. I seguenti fattori inducono a optare per una riabilitazione stazionaria:</p>	<p>12.5.1977/ 1.1.1997/ 1.1.2000/ 1.1.2003/ 1.1.2009/ 1.7.2009/ 1.1.2010</p>

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
		<ul style="list-style-type: none"> – accresciuto rischio cardiaco – diminuzione della funzione del miocardio – comorbidità (diabetes mellitus, COPD, ecc.). 	
		<p>Il programma di riabilitazione ambulatoriale può durare da due a sei mesi, a dipendenza dell'intensità dell'offerta di trattamento.</p>	
		<p>Di regola la durata del trattamento ospedaliero è di quattro settimane ma può essere ridotta a due o tre settimane nei casi meno complessi.</p>	
		<p>La riabilitazione è praticata in un istituto sotto direzione medica, con programma personale e infrastrutture che soddisfano le seguenti direttive:</p>	
		<p>Riabilitazione cardiaca: esigenze formulate il 29 marzo 2001 dal Gruppo di lavoro per la riabilitazione cardiaca, della Società svizzera di cardiologia.</p>	
		<p>Riabilitazione in caso di malattia occlusiva arteriosa periferica: profilo delle esigenze della Società svizzera d'angiologia del 5 marzo 2009.</p>	
		<p>Riabilitazione in caso di diabete: profilo delle esigenze della Società svizzera di endocrinologia e di diabetologia del 7 marzo 2009.</p>	
	Si	<p>Indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dopo un infarto del miocardio, con o senza PTCA – dopo bypass-operation – dopo altri interventi sul cuore e sui grandi vasi – dopo PTCA, in particolare in caso di precedente inattività o di molteplici fattori di rischio – malattia cronica e fattori multipli di rischio refrattari alla terapia ma con buona speranza di vita – malattia cronica con cattiva funzione ventricolare – pazienti con diabete mellito di tipo II (limite: al massimo una volta ogni tre anni) 	
	Si	<p>In valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> – pazienti con malattia occlusiva arteriosa periferica sintomatica, dallo stadio IIa secondo Fontaine. 	<p>1.7.2009 fino al 31.12.2012</p>
...			

